

Decreto legislativo 10
marzo 2023 n. 24 sul c.d.

WHISTLEBLOWING



Il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione** e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone **che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali** (c.d. whistleblowers), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023 ed **entrerà in vigore il 30 marzo 2023.**

DIRETTIVA (UE) 2019/1937

La Direttiva sul whistleblowing prevede tre diversi **canali** tramite i quali possono essere effettuate le segnalazioni: **interni**, **esterni** e tramite **divulgazione pubblica**.

La Direttiva, in particolare, prevede che devono dotarsi di canali di segnalazione sia **interni** che **esterni**, ossia sistemi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni affidati ad autorità con caratteri di **indipendenza** ed **autonomia**:



TUTTI GLI ENTI PUBBLICI

con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti

TUTTI GLI ENTI PRIVATI

con più di 50 dipendenti, nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti



La Direttiva **non** stabilisce un **ordine** tra i due sistemi di segnalazione, ma prevede che gli Stati membri **incoraggino** le segnalazioni mediante canali **interni prima** di effettuare segnalazioni mediante canali esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

La Direttiva prevede infine che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione attraverso la “**divulgazione pubblica**”, che è, però, subordinata a precise **condizioni**:

- che si sia previamente utilizzato il canale **interno** o **esterno**, ma non vi sia stata una risposta appropriata;
- che **non** siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di **ritorsione** o per **inefficacia** di quei sistemi (si fa riferimento, ad esempio, al rischio di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione);
- che sussista un “**pericolo** imminente e palese per il **pubblico interesse**”.

Nell'**ordinamento italiano** il fenomeno del *whistleblowing* era già previsto e disciplinato, sia per il settore **pubblico** che per quello **privato**, dalla **Legge 30 novembre 2017 n. 179**.

**ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO
ALLA NORMATIVA PREVIGENTE** >

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE


Le principali novità rispetto alla disciplina previgente riguardano il **settore privato**.



Se infatti per i dipendenti pubblici la normativa italiana era per lo più allineata rispetto a quella comunitaria, la tutela dei *whistleblower* nel settore privato era in base alla L. 179/2017 molto limitata, riguardando **esclusivamente** i dipendenti e collaboratori degli enti privati che avessero adottato il **modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** e in relazione ai soli **illeciti rilevanti** in base a tale normativa.

La nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguarda invece, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva, sia tutti gli enti privati con almeno **50 dipendenti** che quelli operanti in determinati settori o che adottano i **modelli di organizzazione e gestione** previsti dal **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a prescindere dal numero dei dipendenti**.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE



Dal punto di vista oggettivo, la nuova normativa si applica alle seguenti **categorie di illeciti**:

- 1) illeciti **amministrativi, contabili, civili** o **penali** che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, o violazioni dei **modelli di organizzazione e gestione** ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari** dell'UE;
- 5) atti od omissioni riguardanti il **mercato interno** dell'UE;
- 6) atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni degli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Quanto alle **modalità di segnalazione**, in linea con le disposizioni comunitarie, sono previsti:

- canali **interni**;
- canali **esterni**, tramite una segnalazione all'**ANAC** o ad **altra autorità** competente;
- possibilità di effettuare **divulgazioni pubbliche**.

Con particolare riguardo ai canali di segnalazione **esterni**, l'**art. 7** del decreto prevede che l'**ANAC** debba attivare un canale di segnalazione che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell'**identità** del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**.



CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in:



forma scritta, tramite una piattaforma informatica;



forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;



su richiesta del segnalante, mediante un **incontro diretto**, che deve essere fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Con riguardo alle **misure di protezione** poste a **tutela del segnalante**:

> è innanzitutto previsto un **divieto di ritorsione (art. 17)**, che può verificarsi nelle seguenti ipotesi:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

- > Sono inoltre garantite al segnalante **misure di sostegno (art. 18)**, quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- > È anche prevista l'adozione nei confronti del segnalante di **misure (art. 19)**, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:
 - a. il risarcimento del danno
 - b. la reintegrazione nel posto di lavoro
 - c. l'ordine di cessazione della condotta che costituisce ritorsione
 - d. la dichiarazione di nullità degli atti adottati in esecuzione della condotta che costituisce ritorsione.



MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE



> Sono poi previste **limitazioni della responsabilità** del segnalante (**art. 20**), laddove la segnalazione determini una violazione:

- a. di un obbligo di segreto;
- b. del diritto d'autore;
- c. delle norme sulla protezione dei dati personali;
- d. determini un'offesa della reputazione della persona coinvolta o denunciata;

MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE



> È infine prevista l'applicazione da parte dell'**ANAC** di **sanzioni (art. 21)** nei confronti del responsabile, di natura:

- **pecuniaria:**
 - da **€ 10.000** a **€ 50.000*** in caso di ritorsioni, tentativo di ostacolare la segnalazione o violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - da **€ 10.000** a **€ 50.000** in caso di mancata istituzione di canali di segnalazione, di mancata adozione procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- **disciplinare.**

*L'importo delle sanzioni è stato innalzato rispetto allo schema di decreto che era stato approvato dalla Camera dei Deputati nel dicembre 2022, in cui era prevista una sanzione da € 5.000 a € 30.000.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Sempre a tutela del segnalante, è previsto un **obbligo di riservatezza (art. 12)** in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata **senza il suo consenso espresso** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.



Tale obbligo era già previsto dall'art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001; la principale novità riguarda tuttavia la necessità che il consenso sia **espresso**, come anche richiesto dalla Direttiva.

In caso di **rivelazione** dell'identità del segnalante è poi prevista la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Una tutela analoga a quella del segnalante è inoltre garantita anche alle persone **coinvolte** e a quelle persone **menzionate** nella segnalazione, tra cui anche il segnalato stesso.

Tutti i soggetti coinvolti hanno infine diritto a un **ricorso effettivo**, a un **giudice imparziale**, alla **presunzione di innocenza** e a un più generale **diritto di difesa**.



Your partner in law.

Via Borghetto, 3
20122 - Milano

www.lexellent.it

+39 02 87 25 171

lexellent@lexellent.it

